

STATUTO

NASINSU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BULGAROGRASSO CO VIA
CARDUCCI 12

Numero REA: CO - 278031

Codice fiscale: 02765200130

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

essendovi a deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore di-
classette e trentacinque minuti. -----
Questo atto, -----
stesso a mia cura, dattiloscritto da persona di mia fiducia e
completato di mio pugno, io notaro ho letto, in uno con gli
allegati, alla comparsa che dichiara di approvarlo. -----
Occupi due fogli per quattro intere facciate e la quinta sin
qui. -----
FIRMATO: LUCIA CLERICI -----
ALESSANDRA MASCELLARO NOTARIO -----
ALLEGATO "B" AL N. 6108/1885 DI REPERTORIO -----
Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa ap-
plicabile -----
Art. 1 - Denominazione -----
La cooperativa è denominata -----
"NASINSU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS". -----
Art. 2 - Sede -----
La cooperativa ha sede nel Comune di Bulgarograsso. -----
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento
della sede nell'ambito del territorio comunale. -----
Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede
in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di se-
di secondarie. -----
Art. 3 - Durata -----
La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050. -----
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i
soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera-
zione di proroga hanno diritto di recesso. -----
Art. 4 - Scopo e attività mutualistica -----
La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria at-
tività senza fini di speculazione privata. -----
La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria at-
tività, delle prestazioni lavorative dei soci. -----
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i
terzi. -----
La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici:
in particolare la cooperativa si propone di partecipare al
rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano,
nonché di aderire su deliberazione del consiglio di ammini-
strazione agli organismi sindacali rappresentanti il movimen-
to cooperativo, ai suoi organismi periferici provinciali o
regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Art. 5 - Oggetto -----
In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci,
l'attività che costituisce l'oggetto sociale è l'organizza-
zione e la gestione di servizi socio sanitari ed educativi
quali, a titolo esemplificativo: -----
-- asili nido, micronidi e spazi gioco; -----
-- scuole materne; -----
-- comunità educative per minori a carattere familiare e

formazione in campo educativo di soggetti adulti; -----
----- comunità alloggio per minori; -----
----- centri di aggregazione giovanile; -----
----- centri ricreativi diurni per minori; -----
----- assistenza scolastica a ragazzi o svantaggi so-
ciali; -----
----- centri socio-educativi e comunità alloggio per portatori
di handicap; -----
----- comunità terapeutiche per malati di mente; -----
----- case di cura; -----
----- case albergo per anziani; -----
----- case di riposto; -----
----- centri di ascolto; -----
----- centri di pronto intervento; -----
----- case di vacanze; -----
----- comunità di prima accoglienza; -----
----- centri per accoglienza di extracomunitari ed immigrati; -----
----- strutture protette; -----
----- assistenza domiciliare; -----
----- centri residenziali; -----
----- comunità alloggio per malati di AIDS; -----
----- comunità alloggio per malati terminali; -----
----- centri di terapia psicomotoria; -----
----- centri di riabilitazione psichiatrica e psicoterapia; -----
----- istituti di riabilitazione geriatrica; -----
----- comunità terapeutiche per tossicodipendenti. -----
Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limi-
ti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le
operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nel
confronto del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno
ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili com-
presa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore
di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di inte-
ressenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi
oggetto analogo od affine o connesso al proprio. -----
La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,
finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel ri-
spetto della normativa tempo per tempo vigente. -----
Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-
stici, gli amministratori devono rispettare il principio di
parità di trattamento nei confronti dei soci. -----
In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-
ci, la parità di trattamento deve essere rispettata anche
nella ripartizione dei risorni. -----
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri
e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-
stica tra cooperativa e soci. -----
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono
essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste

per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulie società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 C.C. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Soci

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 C.C..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità;

b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente od indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa;

c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;

d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammmodernamento aziendale.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento o lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Soci cooperatori

Art. 9 Soci Cooperatori

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione

sono regolate dall'apposito regolamento. -----
Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che delibererà con le maggioranze previste per le assemblee avente ad oggetto modificazione dell'atto costitutivo. -----
Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori e ai soci persone giuridiche. -----
----- **Art. 10 - Categoria speciale di soci** -----
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----
In tale categoria speciale potranno essere ammessi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali in ragione dell'interesse alla loro formazione o in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa. -----
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione. -----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile. -----
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 17) del presente statuto: -----
a) l'inservanza dei doveri inerenti la formazione. -----
b) l'inservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; -----
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi. -----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto

di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-
cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai
soci di cui all'art. 9) del presente statuto. -----
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore
dell'Organo amministrativo nel libro dei soci, -----
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non
previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei
soci cooperatori. -----
Art. 11 - Procedura di ammissione -----
Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con re-
golamento ai sensi del precedente articolo 9) ovvero con de-
libera dell'organo amministrativo. -----
L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-
missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo
scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta
dalla cooperativa. -----
In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della co-
operativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti
dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli am-
ministratori devono pertanto tenere conto: -----
- delle dichiarazioni contenute nella domanda, -----
- della documentazione ad essa allegata, -----
- di ogni altra informazione comunque acquisita, -----
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di in-
staurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'inte-
resse dell'aspirante socio, -----
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con
l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddi-
stare gli interessi dei propri soci. -----
L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-
ta sul libro dei soci. -----
Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli
interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda. -----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-
nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla
comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-
nunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata,
delibera su tale argomento in occasione della sua prima suc-
cessiva convocazione. -----
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le
ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-
sione di nuovi soci. -----
Art. 12 - Diritti dei soci -----
Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi
previsti dalla legge. -----
In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabili-
to dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto,
il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e

7 di 19

zioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

----- **Art. 16 - Acquisto di quote proprie** -----
Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

----- **Scioglimento del rapporto sociale** -----
Art. 17 - Recesso -----
Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti: -----
• dal presente statuto, -----
• dalle disposizioni di legge sulle società cooperative,
• dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili. -----
In particolare sono cause di recesso: -----
a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione; -----
b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione; -----
c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente); -----
d - il trasferimento della residenza del socio in una Provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività; -----
e - la cessazione dell'attività della cooperativa nella Provincia in cui il socio ha la residenza o il domicilio. -----
Il recesso non può essere parziale. -----
Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. -----
Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. -----
Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. -----
Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sono pra. -----
Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: -----
- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, -----
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato.

unicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio. Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 18 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;

2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da poter porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

4) per interdizione, incapacitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

5) per fallimento del socio;

6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimaZIONE da parte degli amministratori stessi al socio di rimuovere, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 19 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 20 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione del ri-

storni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 21 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Soci sovventori

Art. 22 - Soci sovventori

Fermo restando le disposizioni di cui al presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.92 n. 59.

Art. 23 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Art. 24 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica- to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 25 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che

Il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella deliberazione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori e ai possessori di strumenti finanziari sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. -----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione del titolo. -----

----- **Art. 26 - Recesso dei soci sovventori** -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile e dal presente statuto, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. -----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. -----

----- **Patrimonio e mutualità** -----

----- **Art. 27 - Patrimonio sociale** -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori; dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; dai conferimenti effettuati in occasione dell'emissione di strumenti finanziari; -----

b) dalla riserva legale; -----

c) dall'eventuale sovrapprezzo; -----

d) dalla riserva straordinaria; -----

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista

per legge. -----

Art. 28 - Prevalenza della mutualità -----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. -----

Pertanto: -----

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; -----

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Art. 29 - Capitale sociale -----

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge al tempo dell'emissione. -----

Le quote sono indivisibili. -----

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge. -----

Art. 30 - Bilancio -----

L'esercizio sociale dura 12 (dodici) mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. -----

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centotanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----

Art. 31 - Utili -----

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a determinarli: -----

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento; -----

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge; -----

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente; -----

d) alla riserva straordinaria; -----

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari; -----

f) alle altre riserve statutarie e volontarie. -----

Art. 32 - Ristorni -----

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

Art. 33 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

a) diritti di amministrazione e patrimoniali;

b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 34 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 35 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria a sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettere raccomandate con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario (e comunque in modo da garantire la tempestiva informazione degli interessati).

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono

no quello in cui si tiene l'adunanza. -----
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'inter-vento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle delibera-zioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti. -----
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano. -----
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare il risul-tato della votazione; -----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-menti. -----
In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----
Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-vocata entro centoven-ti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----
L'assemblea deve essere convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge. -----

Art. 36 - Maggioranze costitutive e deliberative -----
In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria sia straordi-naria è regolarmente costituita con la presenza diretta e/o per delega di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'as-semblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamen-te a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti po-sti all'ordine del giorno. -----
Art. 37 - Intervento in assemblea e diritto di voto -----
Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. -----
Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno

novanta giorni nel libro dei soci. -----
Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. -----
Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione. -----
Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto. Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione. -----
Art. 38 - Rappresentanza nell'assemblea -----
I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. -----
La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. -----
Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. -----
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci. -----
Amministrazione -----
Art. 39 - Forme di amministrazione -----
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina: -----
- da un amministratore unico; -----
- da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; -----
- da due o più amministratori con poteri congiunti, distinti o da esercitarsi a maggioranza. -----
Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. -----
Possono essere amministratori, nei limiti previsti dalla legge, anche persone fisiche non socie. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----
Gli amministratori sono onorari e non ricevono alcun compenso. -----
Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata

16 di 19

menti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto
nel relativi verbal. -----
La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano
il presidente ed il segretario. -----

Art. 41 - Sostituzione degli amministratori -----
Per la sostituzione dei componenti il consiglio di ammini-
strazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.
2386 C.C.. -----
Nel caso di amministratori che non costituiscono consiglio di
amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare an-
che un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 42 - Poteri di gestione -----
Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per
la gestione della cooperativa. -----
Gli amministratori che non costituiscono consiglio competono
i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina. -----
Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nel-
l'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinan-
done i poteri, direttori, istitori o procuratori per il com-
pimento di determinati atti o categorie di atti. -----

Art. 43 - Deleghe -----
Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti
dall'art. 2381 C.C., può delegare le proprie attribuzioni in
tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi compo-
nenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato ese-
cutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i li-
miti della delega e dei poteri attribuiti. -----
Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissio-
ne, recesso o esclusione dei soci. -----
Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministra-
zione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul ge-
nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-
luzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate
dalla cooperativa e dalle sue controllate. -----
Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo
di due ad un massimo di tre membri. -----
I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere
revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. -----
Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consi-
glio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro
designato dal presidente. -----
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del
comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio
di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei voti dei presenti e votanti. -----

Art. 44 - Rappresentanza -----
La rappresentanza della cooperativa spetta all'unico ammini-
stratore, ovvero al presidente del consiglio di amministra-
zione, agli amministratori delegati e agli altri amministra-
tori, in via tra loro congiunta o disgiunta, secondo quanto

stabilito dalla deliberazione di nomina. -----
----- **Art. 45 - Rimborso e compensi** -----
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute
per ragioni dell'ufficio. -----
L'assemblea determina il compenso degli amministratori. -----
L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministra-
tori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la reso-
luzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del man-
dato. -----
----- **Art. 46 - Controllo diretto dei soci** -----
I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attri-
buiti dalla legge. -----
I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in
mora per la mancata esecuzione dei conferimenti od inadem-
pianti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. --
----- **Organi** -----
----- **Art. 47 - Collegio sindacale e revisore contabile** -----
La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il re-
visore. -----
Nel caso previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. -----
----- **Art. 48 - Funzioni** -----
Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni pre-
viste dall'articolo 2403 C.C.; è composto di tre membri ef-
fettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due
sindaci supplenti. -----
I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dal-
l'articolo 2397 C.C.. -----
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-
blea. -----
Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assem-
blea. -----
Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche
con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze
del consiglio di amministrazione. -----
Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti
denunziati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del
capitale sociale. -----
All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sin-
dacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di questo statuto relative alle responsabilità degli ammini-
stratori. -----
La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata
al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappre-
sentino un decimo del capitale sociale. -----
----- **Art. 49 - Controllo contabile** -----
Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di
un revisore contabile o di una società di revisione, il col-
legio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal
caso deve essere integralmente costituito da revisori conta-
bili iscritti nel registro istituito presso il Ministero del-

la Giustizia.

Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Scoglimento liquidazione devoluzione

Art. 50 - Scoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accetta lo scoglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scoglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando: il numero dei liquidatori; le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 51 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) C.C..

FIRMATO: LUCIA CLERICI -

ALESSANDRA MASCELLARO NOTAIO